Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2432

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice Anna Maria SERAFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2010 (*)

Disciplina delle responsabilità genitoriali

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

ONOREVOLI SENATORI. – La *Commission on European Family Law* nel 2007 ha pubblicato uno studio sul sistema delle responsabilità genitoriali, articolandola su trenta punti che dimostrano l'arretratezza culturale e l'arcaismo giuridico di una concezione monolitica della potestà genitoriale come ancora formulata nel nostro ordinamento.

L'articolazione delle responsabilità genitoriali in un sistema complesso ed articolato apre la possibilità anche di molteplici diverse applicazioni a seconda delle necessità del caso e di ogni specifica persona minore di età, garantendo al contempo l'oggettività del contenuto dei singoli diritti e riscattando le applicazioni dalla soggettività dell'interprete.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DIRITTI PERSONALI E ALLE RELAZIONI PERSONALI

Art. 1.

(Diritto alla famiglia)

1. Le persone minori di età hanno diritto sin dalla nascita alla cura, alla relazione, all'accudimento da parte dei genitori e degli altri parenti. La famiglia può essere quella naturale e biologica o una famiglia di accoglienza, affidataria o adottiva.

2. Nel caso la famiglia naturale e biologica non sia conosciuta o conoscibile o non sia in grado di apprestare alla persona minore di età le cure e l'accudimento di cui ha bisogno e che costituiscono contenuto delle responsabilità genitoriali ai sensi della presente legge, il minore ha diritto a una famiglia di accoglienza, affidataria o adottiva a seconda della possibilità o meno della famiglia naturale e biologica di superare la propria attuale inidoneità.

TITOLO II

LE RESPONSABILITÀ GENITORIALI

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 2.

(Nozione di responsabilità genitoriali)

1. Le responsabilità parentali sono un insieme di diritti e doveri riconosciuti ai titolari in funzione alla promozione e alla tutela

del benessere delle persone minori di età, relativamente in particolare:

a) alla loro cura, protezione ed educazione;

b) al mantenimento delle loro relazioni personali;

c) alla determinazione della loro residenza;

d) all'amministrazione dei loro beni e diritti;

e) alla loro rappresentanza legale.

Art. 3.

(Titolari delle responsabilità genitoriali)

1. È titolare delle responsabilità parentali ogni persona che ha i diritti e i doveri di cui all'articolo 1, e in particolare:

a) i genitori della persona minore di età;

b) persone diverse dai genitori che abbiano tali diritti e doveri insieme o in luogo dei genitori.

CAPO II

DIRITTI DELLA PERSONA MINORE DI ETÀ

Art. 4.

(Miglior interesse del minore)

1. In tutte le questioni concernenti le responsabilità parentali, il miglior interesse della persona minore di età sarà criterio preminente di giudizio.

Art. 5.

(Autonomia della persona minore di età)

1. L'autonomia della persona minore di età dovrà essere rispettata tenuto conto della

sua capacità di discernimento e della sua esigenza di agire indipendentemente.

Art. 6.

(Divieto di discriminazione)

1. Le persone minori di età non possono essere oggetto di alcuna discriminazione dovuta a sesso, razza, colore della pelle, lingua, religione, opinioni politiche o altre, origine nazionale, etnica o sociale, orientamento sessuale, disabilità, patrimonio, nascita o altre situazioni di stato, sia che tali criteri siano relativi alla persona minore di età sia che siano relativi ai titolari delle responsabilità parentali.

Art. 7.

(Diritto all'ascolto)

1. In relazione all'età e alla maturità, la persona minore di età ha il diritto di essere informata e consultata e di esprimere in tutte le questioni che lo riguardano la propria opinione che sarà presa in debita considerazione.

Art. 8.

(Conflitto di interesse)

1. L'interesse del minore dovrà essere tutelato quando potrebbe entrare in conflitto con coloro che sono titolari delle responsabilità genitoriali.

CAPO III

RESPONSABILITÀ GENITORIALI DEI GENITORI E DI TERZI

Art. 9.

(Genitori)

1. Le persone che sono secondo la legge genitori della persona minore di età sono titolari delle responsabilità genitoriali.

2. Le responsabilità genitoriali possono essere, in tutto o in parte, attribuite a terzi.

Art. 10.

(Terzi)

1. Le responsabilità genitoriali possono essere in tutto o in parte attribuite a persone diverse dai genitori.

Art. 11.

(Effetti della fine della convivenza dei genitori)

1. Le responsabilità genitoriali non possono subire limitazioni o modifiche dalla fine della convivenza tra i genitori, del loro matrimonio o comunque della loro relazione personale.

CAPO IV

ESERCIZIO DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI

Sezione A

I GENITORI

Art. 12.

(Esercizio congiunto)

1. I genitori titolari delle responsabilità genitoriali avranno uguali diritti e uguali doveri nel loro esercizio e, possibilmente, dovranno esercitarle congiuntamente.

Art. 13.

(Questioni di vita quotidiana ed esercizio congiunto)

1. I genitori potranno esercitare disgiuntamente le responsabilità genitoriali per le questioni di vita quotidiana.

2. Le decisioni importanti relative a questioni quali l'educazione, i trattamenti sanitari, la residenza e l'amministrazione dei beni, dovranno essere prese congiuntamente. In caso di urgenza, ogni genitore ha diritto di agire per il miglior interesse della persona in età evolutiva, informandone l'altro genitore senza ritardo.

Art. 14.

(Accordi sull'esercizio)

1. I genitori titolari congiuntamente delle responsabilità genitoriali, avuto riguardo al miglior interesse della persona in età evolutiva, possono accordarsi diversamente in relazione al loro esercizio, sempre avuto ri-

guardo al miglior interesse della persona in età evolutiva.

2. L'accordo sarà soggetto alla ratifica da parte del giudice competente.

Art. 15.

(Disaccordo nell'esercizio tra i titolari delle responsabilità genitoriali)

1. Quando i genitori titolari congiuntamente delle responsabilità genitoriali non pervengono ad un accordo su una questione importante ai sensi dell'articolo 13, hanno diritto di ricorrere al giudice.

2. Il giudice promuoverà prioritariamente un accordo tra i genitori.

3. Qualora non si pervenga a un accordo, il giudice dividerà tra i genitori l'esercizio delle responsabilità genitoriali o deciderà la questione.

Art. 16.

(Esercizio unilaterale della responsabilità genitoriale)

1. L'esercizio esclusivo delle responsabilità genitoriali da parte di un solo genitore sarà possibile, esclusivamente nel miglior interesse della persona minore di età o in ragione di un accordo con l'altro genitore o per decisione del giudice competente.

Art. 17.

(Esercizio delle responsabilità genitoriali nel caso di un solo genitore titolare)

1. Se solo un genitore è titolare delle responsabilità genitoriali, le eserciterà da solo.

Sezione B

I TERZI

Art. 18.

(Esercizio delle responsabilità genitoriali in aggiunta o in luogo dei genitori)

1. Persona diversa dai genitori può esercitare in tutto o in parte responsabilità genitoriali in aggiunta o in luogo dei genitori.

Art. 19.

(Decisioni su questioni quotidiane)

1. Chi convive con il genitore titolare delle responsabilità genitoriali, che vive prevalentemente con la persona minore di età, può prendere parte alle decisioni quotidiane senza che l'altro genitore nulla possa eccepire.

CAPO V

CONTENUTO DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI

Sezione A

LA PERSONA MINORE DI ETÀ E I SUOI BENI

Art. 20.

(Cura, protezione ed educazione. Mantenimento)

1. I titolari delle responsabilità genitoriali assicurano alla persona minore di età cura, protezione ed educazione secondo la sua personalità, le sue inclinazioni naturali, le sue esigenze di sviluppo psico-fisico e le sue aspirazioni.

2. La persona minore di età non potrà essere assoggettata a punizioni corporali o a trattamenti umilianti o degradanti.

3. I titolari delle responsabilità genitoriali provvedono al mantenimento della persona minore di età in modo adeguato alle sue esigenze personali, educative e relazionali e in misura proporzionale alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

Art. 21.

(Residenza del minore)

1. Se le responsabilità genitoriali sono esercitate congiuntamente, i titolari che non convivono debbono stabilire di comune accordo la residenza della persona minore di età.

2. La persona minore di età può convivere in modo alternato con i titolari delle responsabilità genitoriali in forza di accordo, che deve essere ratificato dalla competente autorità giudiziaria, o di decisione dell'autorità giudiziaria. Il giudice competente dovrà prendere in considerazione:

a) l'età e l'opinione della persona minore di età;

b) la capacità genitoriale e la volontà dei titolari delle responsabilità genitoriali a cooperare reciprocamente nelle questioni relative al minore e nelle loro questioni personali;

c) la distanza tra le residenze dei titolari delle responsabilità genitoriali e la scuola del minore o il suo centro di interessi.

Art. 22.

(Cambiamento di residenza)

1. Se le responsabilità genitoriali sono esercitate congiuntamente e uno dei titolari desidera modificare la residenza del minore dentro o fuori il territorio nazionale, deve in-

formare l'altro titolare delle responsabilità genitoriali.

2. Se l'altro genitore non è d'accordo, ciascuno dei due potrà adire il giudice competente per la decisione.

3. Il giudice terrà in considerazione:

a) l'età o l'opinione del minore;

b) il diritto del minore di mantenere relazioni personali con l'altro titolare delle responsabilità genitoriali;

c) la capacità e la volontà dei titolari delle responsabilità genitoriali di collaborare;

d) la situazione personale dei titolari delle responsabilità genitoriali;

e) la distanza geografica e la facilità di accesso per l'altro titolare delle responsabilità genitoriali;

f) la libera circolazione delle persone.

Art. 23.

(Amministrazione dei beni della persona minore di età)

1. I titolari delle responsabilità genitoriali amministrano i beni del minore con la dovuta cura e la diligenza del buon padre di famiglia per preservarli e, nella misura del possibile, incrementarne il valore.

2. Non sono consentite donazioni con i beni del minore, salvo che siano in assolvimento a un obbligazione morale.

3. I frutti dei beni che non siano necessari alla miglior amministrazione dei beni stessi o per il mantenimento e l'educazione della persona minore di età, in caso di necessità possono essere impiegati per i bisogni della famiglia.

Art. 24.

(Limiti all'amministrazione dei beni)

1. I titolari delle responsabilità genitoriali non possono amministrare beni acquisiti nel patrimonio del minore tramite disposizioni

testamentarie o donazioni, se il *de cuius* o il donatore così ha disposto.

2. I titolari delle responsabilità genitoriali non possono amministrare proventi dell'attività della persona minore di età, salvo che la stessa non abbia età e maturità sufficienti per amministrarli da sola.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice competente.

Art. 25.

(Rappresentanza legale)

1. I titolari delle responsabilità genitoriali rappresentano legalmente le persone minori di età nelle questioni che li riguardano personalmente o concernenti l'amministrazione dei loro beni.

2. Tale rappresentanza legale viene meno se vi è conflitto di interessi tra la persona minore di età e i titolari della responsabilità genitoriale.

3. Compatibilmente con la sua età e la sua maturità, la persona minore di età può rappresentare se stesso nei procedimenti che lo concernono.

Sezione B

LE RELAZIONI PERSONALI DELLA PERSONA MINORE DI ETÀ

Art. 26.

(Rapporti con i parenti e altre persone)

1. La persona minore di età e i genitori hanno diritto di avere e mantenere rapporti regolari.

2. Alla persona minore di età debbono essere garantiti i rapporti con i suoi più stretti parenti.

3. Alla persona minore di età possono essere garantiti i rapporti con coloro con i quali la stessa ha strette relazioni personali.

Art. 27.

(Contenuto del diritto al rapporto)

1. Il diritto al rapporto comprende la possibilità per la persona minore di età di trascorrere un periodo di tempo o di incontrare il genitore o altra persona diversa da colui con la quale vive usualmente nonché ogni forma di comunicazione.

2. Tali contatti debbono corrispondere al miglior interesse del minore.

Art. 28.

(Accordi sulle relazioni della persona minore di età)

1. Le persone di cui all'articolo 26 possono accordarsi sui rapporti con la persona minore di età in conformità al miglior interesse del minore.

2. Gli accordi debbono essere ratificati dal giudice competente.

Art. 29.

(Limitazioni delle relazioni personali)

1. Le relazioni personali della persona minore di età possono subire limitazioni, cessare o essere sottoposte a condizioni dalla competente autorità giudiziaria nel superiore miglior interesse della persona minore di età.

Art. 30.

(Informazioni ai genitori)

1. I genitori debbono sempre essere informati sulla situazione personale del figlio minore di età.

CAPO VI

CESSAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI

Art. 31.

(Cessazione)

1. Le responsabilità genitoriali cessano:

a) per il raggiungimento della maggiore età del figlio;

b) per il matrimonio o la convivenza registrata del figlio;

c) per l'adozione del figlio;

d) per la morte del figlio.

2. Se il *partner* del genitore adotta il figlio minore dell'altro *partner*, le responsabilità genitoriali dell'altro genitore cessano.

Art. 32.

(Morte dei genitori)

1. Se i genitori sono congiuntamente titolari delle responsabilità genitoriali e uno di loro muore, l'altro ne resta titolare esclusivo.

2. Se un genitore che è titolare esclusivo delle responsabilità genitoriali muore, queste possono essere attribuite dal giudice competente al genitore sopravvissuto o a un terzo.

3. In caso di morte di entrambi i genitori, o del genitore sopravvissuto titolare delle responsabilità genitoriali, il giudice competente assumerà i provvedimenti necessari per la tutela e la cura della persona minore di età e dei suoi beni nel rispetto della stessa.

CAPO VII

LIMITAZIONI, ABLAZIONE E RIPRISTINO DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI

Art. 33.

(Limitazione o ablazione delle responsabilità genitoriali. Tutela del benessere psico-fisico della persona minore di età da comportamenti pregiudizievoli anche di terzi)

1. Il giudice competente può limitare o ablare le responsabilità genitoriali del titolare, in tutto o in parte, se il suo comportamento o la sua negligenza comportano un rischio grave alla persona minore di età o ai suoi beni.

2. Il giudice può allontanare dalla residenza del minore il titolare delle responsabilità genitoriali o un terzo il cui comportamento commissivo o omissivo comporti un rischio grave alla persona minore di età, può ordinargli di non avvicinarsi alla residenza della persona minore di età e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e assumere ogni altro provvedimento di cui all'articolo 342-*ter* del codice civile, determinandone le modalità di attuazione.

Art. 34.

(Domanda di limitazione o ablazione delle responsabilità genitoriali o di sua tutela da comportamenti pregiudizievoli anche di terzi)

1. La domanda di limitazione o ablazione delle responsabilità genitoriali può essere presentata al giudice competente da:

a) dal genitore titolare delle responsabilità genitoriali;

b) dalla persona minore di età, tramite un rappresentante;

c) dal pubblico ministero;

d) dai servizi territoriali e dalle altre istituzioni cui è demandata la tutela dei diritti delle persone minori di età.

2. Il giudice competente può pronunciare d'ufficio provvedimenti limitativi o ablativi delle responsabilità genitoriali.

Art. 35.

(Ripristino delle responsabilità genitoriali)

1. I provvedimenti limitativi o ablativi delle responsabilità genitoriali nonché gli ordini di protezione assunti ai sensi dell'articolo 33 possono sempre essere modificati o revocati dal giudice competente nel miglior interesse del minore se le circostanze che hanno motivato la loro assunzione sono cessate.

CAPO VIII
PROCEDIMENTO

Art. 36.

(Giudice competente)

1. Tutte le decisioni sulle responsabilità genitoriali sono assunte dal Tribunale per la persona e le relazioni familiari.

2. Se necessario, il giudice si avvarrà dei servizi territoriali, di consulenti, delle forze dell'ordine per investigare sulle condizioni di vita della persona minore di età.

Art. 37.

(Mediazione e metodologie alternative al giudizio)

1. In tutte le questioni relative all'esercizio delle responsabilità genitoriali, sono favorite la mediazione e altri strumenti conciliativi.

Art. 38.

(Audizione della persona minore di età)

1. In tutti i procedimenti relativi alle responsabilità genitoriali, il giudice dispone l'audizione del minore salvo che ciò non sia contrario al di lui interesse. In questo caso motiva specificamente la propria decisione di escludere tale audizione.

2. L'audizione della persona minore di età può essere diretta da parte del giudice competente o indiretta da parte di una persona o di organismo designato dal giudice competente.

3. Le modalità di audizione devono essere appropriate in ragione dell'età e della maturità della persona minore di età.

Art. 39.

(Nomina di un rappresentante per il minore)

1. In tutti i procedimenti relativi alle responsabilità genitoriali nei quali potrebbe sussistere un serio conflitto di interesse tra la persona minore di età e i titolari della potestà genitoriale o relativi a situazioni nelle quali il benessere psicofisico del minore potrebbe essere esposto a rischio, il giudice competente gli nomina un rappresentante speciale.

Art. 40.

(Forma del procedimento)

1. Il giudice provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Le parti stanno in giudizio tramite il ministero di un difensore. La persona minore di età è rappresentata da un curatore speciale, se del caso anche un avvocato.

2. Il giudice assumerà provvedimenti provvisori nell'interesse della persona minore di età.

3. I provvedimenti a contenuto patrimoniale costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'accensione di ipoteca giudiziale a garanzia dei diritti della persona minore di età. Il giudice può ordinare all'obbligato che presti idonea garanzia personale o reale.

Art. 41.

(Esecuzione)

1. In assenza di spontanea esecuzione da parte dell'obbligato, ogni provvedimento giudiziario e accordo esecutivo relativo alle responsabilità genitoriali, deve essere messo immediatamente in esecuzione forzata.

2. L'esecuzione non avverrà se manifestamente contraria al miglior interesse della persona minore di età.

3. In caso di inadempimento di provvedimenti a contenuto patrimoniale nell'interesse del minore, l'avente diritto può richiedere il sequestro dei beni dell'obbligato nonché il pagamento diretto di terzi obbligati nei suoi confronti a qualsiasi titolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati gli articoli 147, 148, 316, 317, 317-*bis*, 321, 330, 332, 333 del codice civile.

€ 2,00